



Gabinetto del Sindaco

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO: Misure urgenti per fronteggiare fenomeni di assembramento su alcune strade cittadine nelle giornate del 24 e 31 dicembre 2020

IL SINDACO

Premesso che

nell'ambito delle misure adottate dal Governo in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020 - in vigore dal 4 dicembre al 15 gennaio 2021 - mantiene la diversificazione delle restrizioni, già adottata dal precedente decreto del 3 novembre 2020, nelle tre aree gialla, arancione e rossa, corrispondenti ai differenti livelli di criticità nelle Regioni del Paese;

con decreto legge n. 172 del 18/12/2020 sono state adottate misure urgenti per le festività natalizie e di inizio anno nuovo sull'intero territorio nazionale, stabilendo in particolare che nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 si applicano le misure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, mentre nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 si applicano le misure di cui all'articolo 2 del medesimo decreto;

Considerato che

nei giorni 24 e 31 dicembre 2020 si applicano le misure della cd zona rossa, per le quali, tra l'altro, pur essendo sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie), resta comunque consentito l'asporto fino alle ore 22:00;

il Prefetto di Napoli con nota prot. n. 0362630 del 19/12/2020 ha rappresentato al Sindaco il forte pericolo di assembramenti di persone presso bar e analoghe attività commerciali in detti giorni, a causa del forte radicamento tra gli abitanti della città della consuetudine degli aperitivi nelle giornate antecedenti il Natale e il Capodanno;

alla medesima nota è allegato un elenco di strade e piazze cittadine, proposto dal Questore di Napoli durante la riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica tenutasi in Prefettura lo scorso 16 dicembre, nelle quali - ad unanime avviso del prefetto e dei responsabili delle Forze di polizia - si potrebbero verificare stazionamenti di persone all'esterno dei locali per la consumazione di alimenti e bevande acquistati;

Dato atto che

si tratta di aree cittadine in cui, per comportamenti consuetudinari, si ritiene più elevato il rischio di affollamenti e, quindi, di potenziale diffusione del contagio in quanto favoriscono un'attenuazione anche involontaria del rispetto del distanziamento, nonostante le misure fortemente restrittive di cui all'articolo 3 del dpcm 3 dicembre 2020, che peraltro alla lettera c) del comma 4, nel consentire la ristorazione con asporto fino alle ore 22:00, vieta *la consumazione sul posto o nelle adiacenze*;

Letti

il comma 5 dell'art. 1 del suddetto dpcm, che prevede la possibilità di disporre per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico di strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private;

la circolare n. 15350/117/2/1 del 20/10/2020 del Ministero dell'Interno, con cui, nel precisare che l'interdizione di specifici ambiti urbani in cui si creano fenomeni di addensamento è una misura finalizzata alla mitigazione del rischio di contagio da COVID-19 e quindi alla tutela e alla salvaguardia della salute pubblica, se ne attribuisce la competenza al sindaco quale Autorità sanitaria locale, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000, nonché, in qualità di ufficiale di governo, ai sensi dell'art. 54 del medesimo TUEL in tema di incolumità pubblica e di sicurezza urbana, allo scopo di fronteggiare, in tali contesti, situazioni potenzialmente lesive anche della sicurezza primaria.

Ritenuto

nell'ottica della più ampia collaborazione con le istituzioni cittadine preposte alla tutela dell'ordine pubblico, adottare azioni democratiche volte ad intensificare i controlli sul territorio a tutela della salute pubblica, principalmente sulle strade/piazze interessate da situazioni di potenziale particolare assembramento nelle giornate del 24 e 31 dicembre 2020, così come condiviso in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica del 16 dicembre 2020;

Visti

l'art. 32 della legge n. 833/1978
gli artt. 50 e 54 TUEL

I N D I V I D U A

le seguenti aree cittadine interessate da situazioni di potenziale particolare assembramento nelle giornate del 24 e 31 dicembre 2020 antecedenti il Natale e il Capodanno:

1. via Alabardieri;
2. via C. Poerio;
3. vico Satriano;
4. vico Belledonne a Chiaia;
5. vicoletto Belledonne;
6. via Cavallerizza;
7. via Bisignano;
8. piazzetta Rodinò;
9. via Ferrigni;
10. via Fiorelli;
11. vico dei Sospiri;
12. vico II Alabardieri;
13. piazza Bellini;
14. via Santa Maria di Costantinopoli;
15. via Port'Alba;
16. via San Sebastiano;
17. via San Pietro a Majella;
18. piazza Miraglia;
19. piazzetta Nilo;
20. piazza San Domenico Maggiore;
21. via G. Paladino;
22. via Mezzocannone;
23. piazza San Giovanni Maggiore a Pignatelli;
24. via De Marinis;
25. via San Giovanni Maggiore a Pignatelli;
26. via F. S. Gargiulo;

27. via Candelora;
28. largo Baracche;
29. vico Lungo Teatro Nuovo;
30. vico Figurelle a Monte Calvario;
31. vico Due Porte a Toledo.

ORDINA

fermo restando il rafforzamento dei controlli in tali aree - laddove le forze deputate all'ordine pubblico e sicurezza ravvisino il verificarsi di assembramenti in contrasto con le misure di prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19 - l'interdizione delle sopraindicate aree per il solo tempo strettamente necessario a ripristinare le necessarie condizioni di sicurezza, fatta sempre salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

RACCOMANDA

a tutti i cittadini di osservare comportamenti responsabili, ispirati al principio della massima cautela e prudenza, osservando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e dell'uso della mascherina.

DISPONE

La presente ordinanza, in vigore nei giorni 24 e 31 dicembre 2020, va pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune di Napoli e sul sito web istituzionale, nonché trasmessa a:

- Prefetto di Napoli;
- Questore di Napoli;
- Presidente della Regione Campania;
- Polizia Locale

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Campania o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Sottoscritto digitalmente
Il Sindaco
Luigi de Magistris

La sottoscrizione, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. n. 82/2005